

ITSRIGHT

Alla cortese attenzione:

Pres. Luigi Carbone
Capo Gabinetto
Ministero dell'economia e delle finanze
Inviata via PEC

E p.c.

Pres. Gerardo Mastrandrea
Capo Ufficio Coordinamento Legislativo
Ministero dell'economia e delle finanze
Inviata via posta elettronica

Cons. Glauco Zaccardi
Capo Ufficio Legislativo Finanze
Ministero dell'economia e delle finanze
Inviata via posta elettronica

Prof. Lorenzo Casini
Capo Gabinetto
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Inviata via PEC

Oggetto: Vs Parere prot. 0033139.21-09-2020.U a richiesta di chiarimenti sul D.M. del 30 aprile 2020, attuativo dell'art. 90 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 - Regime fiscale somme erogate.

Milano, 18 gennaio 2021

Gentile Presidente Carbone,

lo scorso 28 settembre 2020 la Direzione Generale Biblioteche e diritto d'Autore ha trasmesso a tutti gli altri Organismi di Gestione collettiva interessati il Parere di codesto Ministero, di cui in oggetto, sul tema del regime fiscale cui dovevano essere sottoposte le somme erogate ai sensi dell'art. 90 del c.d. D.L. Cura Italia, 17 marzo 2020, n. 18, in favore degli Autori e degli Artisti Interpreti ed Esecutori.

Il Parere, ampiamente argomentato nel quadro normativo all'epoca vigente, concludeva definendo il beneficio in questione *"assoggettato a imposizione in capo al percipiente"*.

Nella stessa conclusione, il Parere determinava l'assoggettamento ad imposizione fiscale *"in assenza di un intervento normativo volto a stabilire espressamente la non imponibilità del beneficio in questione"*.

Sulla scorta del Parere così ricevuto e in mancanza di alcun intervento normativo di modifica dell'articolo 90 D.L.18/2020, la scrivente ITSRIGHT ha dovuto quindi provvedere, nei termini previsti dalla legge (cioè entro il 16 ottobre 2020), a versare nelle casse dell'Erario, l'importo complessivo di € 233.731,08 (relativo alla ritenuta d'acconto di € 590,23 operata sulle somme erogate a 396 beneficiari).

ITSRIGHT s.r.l. - Verziere 2, 20122 – Milano

Tel. + 39 02 66668900 - Fax+ 39 02 66668915- info@itsright.it - www.itsright.it

Cod. Fisc/P. IVA 07083740964, Reg. Impr. MI -1934934, Cap. Soc. € 118.700 i.v.

Il 14 gennaio 2021 una delle organizzazioni collettive destinatarie del parere, Nuovo IMAIE, affermava - attraverso una notizia pubblicata sul proprio sito web e rilanciata in rete con ampia diffusione nel settore - di aver avuto ragione al tempo ad erogare le medesime somme in favore dei propri Artisti senza operare alcuna trattenuta fiscale.

La notizia veniva accompagnata - e supportata - da un documento dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio, verosimilmente inviato tra il 27 ed il 31 dicembre 2020, in risposta alla istanza di interpello n.956-2352/2020 presentata da Nuovo IMAIE.

Nell'esprimere la propria posizione in merito al regime fiscale da applicare alle somme destinate ad Autori e Artisti ex articolo 90 D.L. Cura Italia, l'Agenzia fa riferimento ad una norma approvata poco prima della fine dell'anno. Si tratta dell'articolo 10-bis del c.d. DL Ristori 137/2020 introdotto dal Senato della Repubblica nel corso dell'esame della legge di conversione entrata poi in vigore il 25 dicembre 2020 (n. 176/2020).

L'articolo 10-bis, al comma 1 prevede che *“i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”*.

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto quindi di dover applicare l'articolo 10-bis alle somme erogate ai sensi dell'articolo 90 del c.d. DL Cura Italia, nel senso di non doverle considerare imponibili nei confronti dei precettori e, conseguentemente, non soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef.

La posizione dell'Agenzia delle Entrate contraddice non tanto le indicazioni rese da codesto Ministero nel proprio parere del settembre 2020, in quanto emesso a quadro normativo preesistente, quanto piuttosto le affermazioni rese dal Sottosegretario, On. Maria Cecilia Guerra, in occasione dello svolgimento dell'Interrogazione 3-02082 del Senato della Repubblica, che si è tenuto il 12 gennaio 2021, quindi a quadro normativo già mutato. Nella sua risposta, infatti, il Sottosegretario ha confermato che il contributo debba essere assoggettato ad imposizione in capo al percipiente, senza lasciare spazio ad una diversa interpretazione delle norme.

Crediamo che ciò derivi dal fatto che il Ministero ritiene che le somme di cui all'articolo 90, per la loro originaria natura ed in quanto preesistenti all'emergenza COVID-19, non rientrino nel novero dei contributi e delle indennità da esentare fiscalmente ai sensi dell'articolo 10-bis del c.d. DL Ristori n.137/2020.

Ciò, forse, in quanto le somme distribuite in favore degli Autori e degli Artisti interpreti ed esecutori ex articolo 90 del c.d. Cura Italia erano per loro origine già destinate alla categoria; si tratta del 10% dei compensi annualmente incassati per la “riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi - c.d. “copia privata” - destinate al sostegno di autori, artisti,

interpreti ed esecutori sulla base di un atto di indirizzo annuale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (articolo 71-octies, comma 3-bis, legge n. 633/1941).

Appare doveroso evidenziare l'incertezza e la confusione che si è venuta a creare tra le stesse organizzazioni collettive, ma soprattutto tra gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori, i quali, pur essendo destinatari delle medesime somme, si sono visti applicare un diverso trattamento fiscale, lì dove solo alcune organizzazioni, tra cui ITSRIGHT, hanno operato secondo le disposizioni di codesto Ministero, trattenendo le ritenute d'acconto da destinare all'erario.

Ora, al fine di porre in essere un eguale trattamento tra tutti gli artisti interpreti ed esecutori ammessi ai benefici ex art. 90, siamo con la presente a chiedere a codesto Ministero che venga quanto prima indirizzata alla scrivente e a tutte le organizzazioni interessate un'interpretazione unica e definitiva delle norme richiamate, precisando altresì i conseguenti meccanismi operativi delle eventuali procedure che dovranno essere messe in atto.

Confidando in un Vostro cortese e celere riscontro, invio i miei più cordiali saluti.

Gianluigi Chiodaroli

